# REGOLAMENTO (CEE) N. 2797/93 DELLA COMMISSIONE

**del 12 ottobre 1993**

**che rettifica il regolamento (CEE) n. 1282/93 che fissa gli importi di riferimento regionali previsionali e il valore dei pagamenti anticipati per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1993/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92, per ogni regione di produzione individuata nel piano di regionalizzazione la Commissione stabilisce un importo di riferimento regionale previsionale per i semi oleosi sulla base del divario tra la resa cerealicola o la resa di semi oleosi di detta regione e la resa cerealicola media o la resa media di semi oleosi della Comunità;

considerando che, a causa di un errore amministrativo, gli importi di riferimento regionali previsionali fissati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1282/93 della Commissione [3] per talune regioni dell'Italia sono errati e devono essere rettificati; che tale errore amministrativo non deve arrecare pregiudizio ai produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La parte relativa all'Italia nella colonna « Stato membro » dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1282/93 è rettificata come segue:

a) nella colonna « Regione » è invertito l'ordine dei due nomi seguenti: « Lucca montagna litoranea » e « Lucca montagna interna »;

b) nella colonna « Regione » è invertito l'ordine dei due nomi seguenti: « Benevento montagna interna » e « Benevento collina interna ».

*Articolo 2*

Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori che abbiano ottenuto un pagamento anticipato il cui importo, in virtù della modifica prevista all'articolo 1, sia superiore al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale, sono autorizzati a trattenere gli anticipi. Tuttavia, il saldo dovuto a tali produttori viene calcolato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, in base alla differenza tra l'importo dell'anticipo e l'importo di riferimento regionale finale per la loro regione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore, il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 23 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.
(3) GU n. L 131 del 28. 5. 1993, pag. 26.